

## TRIBUNALE DI PATTI

---

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Ai Magistrati in servizio presso il Tribunale di Patti, dottori C. Alacqua, M. La Porta, G. Peluso ed al G.o.p. dott.ssa A. Lionti;  
 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;  
 al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;  
 al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;  
 al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Barcellona P.G.;  
 agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto;  
 al direttore dott.ssa A. Fazio

#### OGGETTO: attività giudiziaria 9.3.2020 – 22.3.2020 – CORONAVIRUS

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla diffusione del CORONA VIRUS 2019 – nCoV;

preso atto delle disposizioni di cui al D.L. 2020 n. 9;  
 visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;  
 visto il decreto del Capo del D.O.G. del 6/3/2020;  
 preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. 11 del 8.3.2020;  
 sentiti i giudici C. Alacqua, M. La Porta, G. Peluso ed il G.o.p. dott.ssa A. Lionti;  
 si osserva, con precipuo riferimento alle linee di intervento da assumere in  
 relazione alle procedure esecutive concorsuali ed individuali pendenti per le quali  
 risultino già emesse le ordinanze di delega delle operazioni di vendita ovvero pubblicati  
 gli avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta,

che i giudici delegati e delle esecuzioni provvederanno – come con essi concertato  
 - al rinvio d'ufficio delle udienze (comprese quelle di vendita, anche se delegate) per il  
 periodo 9.3.2020 – 22.3.2020;

che le date di rinvio siano comunicate telematicamente.

Va disposta da subito la sospensione di ogni attività di ricevimento dei curatori,  
 commissari giudiziali, liquidatori, professionisti delegati, custodi e di ogni attività dei  
 professionisti che non consenta di rispettare le prescrizioni di tutela della salute pubblica  
 di cui ai decreti citati; ogni attività verrà effettuata esclusivamente per via telematica.

I giudici disporranno – come con gli stessi peraltro convenuto - la revoca di tutti gli  
 esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 22.3.2020 mandando al curatore,  
 professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della  
 sollecita pubblicazione del presente provvedimento e del provvedimento adottato dal

G.D. ovvero dai G.E. sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul Portale delle Vendite Pubbliche, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD-GE DECRETO COVID 19"; i gestori incaricati delle vendite non acconteranno, quindi, più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo appena indicato e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito; per il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono da subito autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici sia analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; il professionista delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti nonché a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su Portale delle Vendite Pubbliche, su giornali e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine; in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine.

Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuova disposizione del giudice.

Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine.

E' sospesa, sino a nuova disposizione, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata l'aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.

Si comunichi il presente decreto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Barcellona P.G. e Messina, a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile distrettuale, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici.

Patti, il 9.3.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.  
(dott. U. Scavuzzo)